

Civile Ord. Sez. 2 Num. 15267 Anno 2019

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: SABATO RAFFAELE

Data pubblicazione: 05/06/2019

ORDINANZA

sul ricorso 17945-2014 proposto da:

FIORINI FABIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell'avvocato LORENZO BORRÈ, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE FACCI;

- ricorrente -

2018
2667
D& PLURIFIN CO COMPAGNIA GENERALE INVESTIMENTI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente ^{z. n. l.} incidentale -

avverso la sentenza n. 126/2013 della CORTE D'APPELLO



di BOLOGNA, depositata il 08/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/06/2018 dal Consigliere RAFFAELE
SABATO.





27.06.2018 n. 15 17945-2014 FIN

Rilevato che:

1. Con sentenza depositata l'8.5.2013 la corte d'appello di Bologna ha rigettato l'appello proposto da Annalisa Sitta, anche quale madre esercente la potestà sulla minore Fabiana Fiorini, e da quest'ultima, nel frattempo divenuta maggiorenne, nei confronti della Plurifin Co. Compagnia Generale Investimenti s.p.a. avverso la sentenza con cui il tribunale di Bologna - all'esito di giudizio connotato altresì da declaratoria di estinzione nei confronti di talune parti - la aveva condannata, con altri, al rilascio di un immobile occupato senza titolo in Bologna, via Bovi Campeggi 4, a suo tempo condotto in locazione da Giuliano Fiorini deceduto senza che si verificasse successione nel contratto, di cui Fabiana Fiorini era erede accettante con beneficio di inventario; oltre al pagamento di canoni di locazione, indennità di occupazione e spese processuali.

2. La corte d'appello, a sostegno della decisione, ha considerato, per quanto qui rileva, che, essendo all'emissione della sentenza di primo grado in corso il termine per l'inventario (scadente il 27 gennaio 2013), la sentenza di condanna della minore quale erede da parte del tribunale fosse pienamente legittima, dovendo la stessa - in conseguenza dell'accettazione beneficiata - ~~sono~~ rispondere *intra vires* o *ultra vires*, rispettivamente a seconda dell'avere o non avere essa adempiuto all'onere di compiere l'inventario nel termine. La corte d'appello ha ritenuto infondato l'argomento delle appellanti secondo cui ex art. 489 cod. civ. non fosse possibile, pendente il termine dell'inventario, alcuna condanna dell'accettante beneficiata. Ha poi ritenuto che la rinuncia all'eredità successivamente operata dalla minore in data 15 gennaio 2013 fosse *tamquam non esset*, essendo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



possibile la sola limitazione responsabilità per chi avesse comunque accettato, se l'inventario fosse stato redatto nel termine.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Fabiana Fiorini su due motivi. Ha resistito la s.p.a. con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato su un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato che:

1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 474 e 484 ss. cod. civ. Secondo la ricorrente, erroneamente la corte d'appello avrebbe ritenuto che l'accettazione con beneficio d'inventario comporti l'acquisto della qualità di erede a prescindere dalla redazione dell'inventario, derivando secondo la corte dal compimento o dal mancato compimento dell'inventario nel termine la sola differenza in ordine al se l'accettante debba rispondere *intra vires* o *ultra vires*. Viceversa, secondo la ricorrente ex art. 489 cod. civ. non sarebbe possibile, pendente il termine dell'inventario, alcuna condanna dell'accettante con beneficio, da considerarsi mera chiamata, acquistandosi la qualità di erede attraverso una fattispecie a formazione progressiva costituita dall'accettazione beneficiata seguita dall'inventario nel termine.

2. Con il secondo motivo si deduce, poi, violazione degli artt. 471 e 489 ss. cod. civ. Erroneamente la corte avrebbe ritenuto che la rinuncia all'eredità, operata dalla minore in data 15 gennaio 2013, fosse *tamquam non esset*. Come già esposto con il primo motivo, trattandosi di una fattispecie a formazione progressiva, l'accettazione non si sarebbe compiuta senza inventario, restando la minore semplice chiamata. Secondo la ricorrente l'art. 471 cod. civ., nel disporre che non si possono accettare eredità devolute ai minori e agli interdetti se non con il beneficio, lascerebbe aperta la possibilità che,



qualora il legale rappresentante non abbia compiuto l'inventario, trovi applicazione l'art. 489 cod. civ. che stabilisce che i minori e gli altri incapaci non si intendono decaduti, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dell'incapacità. Il minore per il quale sia stata operata accettazione beneficiata, secondo la ricorrente, qualora non compia l'inventario entro l'anno dalla maggiore età, non diverrebbe erede puro e semplice, in quanto ciò contravverrebbe alla *ratio* protettiva dell'art. 471 cod. civ. Anche, dunque, a voler ritenere inefficace la rinuncia effettuata, la ricorrente resterebbe mera chiamata (così, in particolare, p. 15-18 del ricorso).

3. I motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e dichiarati infondati.

3.1. Il nostro ordinamento prevede che, nel caso di eredità cui sia chiamato un minore, il legale rappresentante (di norma i genitori congiuntamente o il genitore esercente la relativa responsabilità sul figlio) possa – non debba – accettarla o rinunciarvi; in caso sia di accettazione sia di rinuncia sarà necessaria autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. Nel caso di accettazione, essa deve essere necessariamente fatta con beneficio di inventario ai sensi dell'art. 471 cod. civ., norma protettiva che, attraverso l'obbligo di accettazione col beneficio di inventario, impedisce – compiuto l'inventario – l'effetto della confusione tra i patrimoni dell'erede e quello ereditario, con conseguente limitazione della responsabilità dell'erede nei limiti del valore dell'attivo ereditario.

3.2. Qualora il genitore esercente la responsabilità sul figlio minore, chiamato all'eredità, o comunque il legale rappresentante, faccia l'accettazione prescritta dall'articolo 471 cod. civ., a ciò autorizzato, ne deriva – diversamente da quanto opinato da parte ricorrente – l'acquisto da parte del minore della qualità di erede. Se il rappresentante non compie l'inventario – necessario per poter fruire della limitazione della responsabilità – si pone, per i minori e altri



incapaci, una particolare ulteriore tutela: l'inapplicabilità della decadenza dal beneficio di inventario così come prevista in generale per i soggetti capaci, prevedendo la norma speciale dell'art. 489 cod. civ. che "i minori, gli interdetti e gli inabilitati non si intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione".

3.3. Da tutto ciò discende (cfr. ad es. Cass. n. 1267 del 27/02/1986; v. anche n. 21456 del 15/09/2017) che l'eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con il beneficio dell'inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla e improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede. Mancando l'accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario il minore rimane nella posizione di chiamato alla eredità e, nel termine di prescrizione di cui all'art. 480 cod. civ., il suo rappresentante legale potrà accettare la eredità con il beneficio d'inventario, mentre, lo stesso minore, una volta divenuto maggiorenne, potrà accettare senza il detto beneficio ovvero rinunciare alla eredità. Viceversa (e sul punto cfr. Cass. n. 8832 del 23/08/1999) qualora il genitore esercente la relativa responsabilità o il legale rappresentante del minore chiamato all'eredità faccia l'accettazione prescritta dall'art. 471 cod. civ., da cui deriva l'acquisto da parte del minore della qualità di erede (artt. 470 e 459 cod. civ.), ma non compia l'inventario - necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità - questo potrà essere redatto dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età; se anche in tale termine non si provveda, l'accettante è considerato erede puro e semplice (art. 489 cod. civ.).

3.4. Le contrarie tesi della ricorrente sono viziate da una confusione circa il portato della nozione di fattispecie a formazione progressiva,



riferita dalla dottrina e dalla giurisprudenza all'accettazione beneficiata (composta da dichiarazione e inventario, solo dopo la progressione verificandosi la limitazione di responsabilità) e non già all'acquisto della qualità di erede (fattispecie che si compie *uno actu* con la dichiarazione di accettazione con beneficio; per cui la ricorrente infondatamente sostiene che, se non si sia completata la fattispecie con l'inventario, il minore divenuto maggiorenne potrebbe ancora rinunciare, pur in presenza di previa dichiarazione di accettazione).

3.5. In definitiva, il ricorso va rigettato, essendosi la corte d'appello attenuta al principio di diritto già formulato da questa corte (v. Cass. n. 8034 del 19/07/1993), e che va qui ribadito, secondo cui:

"L'art. 489 cod. civ. non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato a suo nome all'eredità, il diritto di rinunciare al compimento della maggiore età, ma soltanto la facoltà di redigere l'inventario nel termine di un anno dal compimento della maggiore età, in guisa da garantire la sua responsabilità *intra vires hereditatis*".

4. E' conseguentemente assorbito il motivo di ricorso incidentale condizionato, con cui si deduce violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza della corte d'appello avrebbe esaminato un'eccezione tardiva.

5. Rigettato così il ricorso principale e assorbito l'incidentale condizionato, va disposta condanna della ricorrente alle spese come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 co. 1-*quater* d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato, e condanna la ricorrente ^{Minchione} alla rifusione a favore della



parte controricorrente/ricorrente incidentale delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200 per esborsi ed euro 5.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dell'ricorrenti principali dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 27 giugno 2018

Fahr

Il presidente

(F. Manina)

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale